



Ministero della Giustizia

Roma, 4 marzo 2009

Comunicato stampa

Processo civile: approvata la riforma che snellisce le procedure e garantisce efficienza al processo

“Si tratta di una vittoria straordinaria che assicura una forte accelerazione dei giudizi, snellendone le varie fasi e garantendo una decisione più rapida delle controversie. In quest'ottica, la riforma assicura una migliore efficienza dell'attività giurisdizionale e introduce strumenti alternativi per la risoluzione delle liti rispetto al ricorso al giudice”. Lo afferma il ministro della Giustizia in merito all'approvazione al Senato della riforma che razionalizza il processo civile.

I punti qualificanti riguardano:

- l'introduzione dello strumento della mediazione civile, finalizzato a una conciliazione stragiudiziale delle parti;
- l'inserimento del processo sommario di cognizione, più snello e alternativo al rito ordinario;
- la semplificazione dei riti attraverso la riconduzione di tutti i procedimenti ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, rito sommario di cognizione), la soppressione del farraginoso rito societario e l'applicazione del rito ordinario per le cause in materia di sinistri stradali;
- l'introduzione di un filtro per l'ammissibilità dei ricorsi in Cassazione al fine di deflazionare il carico di lavoro del giudice di legittimità, ponendolo in linea con gli standard europei e internazionali;
- la previsione di uno strumento di coercizione nei confronti del debitore per ogni giorno di inadempimento di alcune tipologie di obbligazioni;
- l'inserimento di sanzioni processuali a carico di chi ritarda, con il proprio comportamento, la conclusione del processo;
- la previsione di ulteriori misure per l'efficienza del processo civile, quali l'aumento delle competenze del giudice di pace, la semplificazione della fase di decisione delle controversie, la riduzione dei tempi per il compimento dei singoli atti processuali e la prova testimoniale scritta, previo accordo tra le parti.

Ultima modifica: 04/03/2009